



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF038

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 15

<b>OGGETTO</b>	<b>IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2018</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ARTT. 30 E 38-BIS DPR 633/72; ART. 7-QUATER C. 32 DL 193/2016 - RM NN. 179/2005; 392/2007; 147/2009; CM 6/2006; 8/2009; 10/2011; 25/2012; 32/2014; 6/2015 E 35/2015
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>27/02/2019</b>

Sintesi: quale alternativa all'utilizzo in compensazione (verticale e/o orizzontale) del credito annuale IVA, il contribuente può valutare la richiesta di rimborso dello stesso, che:

- può essere presentata solo in presenza di determinati requisiti
- necessita di un'apposita garanzia, salvo che per i rimborsi di importo non superiore a €. 30.000 o nel caso di contribuenti "non a rischio" che presentano il mod. Iva "vistato", rilasciano le apposite dichiarazioni sostitutive di sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva.

Ove l'Ufficio riscontri l'inesistenza di tali requisiti, notifica al contribuente un "provvedimento di diniego"; in tale caso il credito può essere computato nella prima liquidazione periodica/dichiarazione annuale.

Il rimborso spetta anche ai soggetti che hanno adottato dal 2019 il regime forfetario, in quanto ipotesi assimilata alla "cessione dell'attività" (fuoriuscendo dall'ambito di applicazione dell'Iva).

Il rimborso del credito Iva va richiesto mediante compilazione del rigo VX4 del modello IVA.

Come noto, i soggetti che presentano il modello IVA 2019 "a credito" possono in alternativa:

- portarlo in **detrazione** nelle liquidazioni periodiche del 2019
- utilizzarlo in **compensazione nel mod.F24** per il pagamento di tributi, contributi o premi, osservando gli adempimenti del cd. "monitoraggio" (v. RF 026/2019)
- chiederlo a **rimborso**, al ricorrere di determinati requisiti (in ogni caso, per cessata attività).

potendo tali alternative anche coesistere; il credito può, infatti, essere

- ✓ in parte destinato alla compensazione (o detrazione)
- ✓ e in parte richiesto a rimborso.

## RICHIESTA A RIMBORSO DEL CREDITO

**MODELLO:** il rimborso del credito Iva va richiesto mediante la compilazione:

→ **del rigo VX4 del mod. IVA** presentato in forma autonoma

**PROCEDURA:** il rimborso del credito IVA annuale può essere disposto:

<b>PROCEDURA "ORDINARIA"</b>	dal competente Ufficio delle Entrate, <b>entro 3 mesi</b> dalla richiesta; viene poi erogato dall'Agente della riscossione <u>entro 20 giorni</u> dal ricevimento della disposizione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate
<b>PROCEDURA "SEMPLIFICATA"</b>	direttamente dall'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla richiesta, nel <b>limite massimo di € 700.000</b> (€ 1.000.000 per i subappaltatori edili con volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese nei contratti di subappalto nell'anno precedente).

**EROGAZIONE RIMBORSO:** l'art. 1 c. 4-bis DL 50/2017 (v. DM 22/12/2017) ha disposto che, **dal 1/01/2018** i rimborsi da conto fiscale (ex art. 78 L. 413/91) sono pagati **direttamente dalla Struttura di gestione** dell'Agenzia Entrate, di cui al DM 22/05/1998, n. 183.





**Erogazione rimborso:** avviene mediante accreditamento dell'importo sul C/C (bancario o postale) all'uopo comunicato, collegato al conto fiscale del contribuente.

**Interessi maturati:** sono erogati automaticamente, senza necessità di richiesta del contribuente.

### ADEMPIMENTI PER IL RIMBORSO

L'art. 7-quater c. 32 DL 193/2016 ha previsto che i rimborsi siano disciplinati come segue (CM 32/2014):

IMPORTO	PROCEDURA	GARANZIA O ALTRI ADEMPIMENTI
≤ €. 30.000	Ordinaria o semplificata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>non si è tenuti a presentare alcuna garanzia</b> all'Agente della riscossione, né ad effettuare altri adempimenti</li> <li>▪ <b>i rimborsi non vanno sottratti</b> dal totale complessivo dei versamenti affluiti in conto fiscale per il <b>computo della franchigia del 10% di tali versamenti</b></li> </ul>
> €. 30.000	Ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>i contribuenti "non a rischio"</b> possono scegliere se: <ul style="list-style-type: none"> <li>- apporre il <b>visto di conformità</b>/sottoscrizione alternativa + <b>dichiarazione sostitutiva</b></li> <li>- prestare la <b>garanzia</b></li> </ul> </li> <li>▪ <b>contribuenti "a rischio"</b>: devono prestare la garanzia</li> </ul>
	semplificata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ oltre ai medesimi criteri previsti per la procedura di rimborso ordinaria</li> <li>▪ è possibile applicare la cd. "franchigia"</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Franchigia:</b> la garanzia non è dovuta (per qualsiasi contribuente) se l'importo è ≤ <b>10% del totale dei versamenti di tributi e contributi</b> eseguiti <b>nei 2 anni precedenti</b> (esclusi quelli iscritti a ruolo) al netto dei rimborsi già erogati se &gt; €. 15.000</p> </div>

 Limite di €. 30.000: va calcolato:

- sommando eventuali istanze di rimborso infrannuali effettuate per l'anno 2017
- senza considerare la quota eventualmente richiesta in compensazione/detrazione Iva.

### NESSUNA SCELTA PER RIMBORSO

Se contribuente **non effettua alcuna scelta** nel quadro VX in merito alla volontà di avvalersi della procedura semplificata, il rimborso è **disposto direttamente dal competente Ufficio**, che invia all'Agente della riscossione un ordinativo di pagamento a favore del contribuente.

### CESSIONE PARZIALE DEL CREDITO IVA RICHIESTO A RIMBORSO

Il rimborso del credito IVA è liquidato direttamente dall'Agente della riscossione nel limite di € 700.000, mentre l'eccedenza è liquidata dal competente Ufficio delle Entrate;

- la **parte del credito IVA rimborsabile dall'Ufficio**
- può essere oggetto di **cessione a terzi** (è ammessa la cessione ad un solo acquirente - RM 103/06).

### IL QUADRO VX

Dal punto di vista operativo, la richiesta del rimborso de credito Iva del 2017 va esercitata nel quadro VX, tramite la compilazione del rigo VX4 dal mod. Iva 2019.

**LIMITI DI IMPORTO:** il rimborso compete:

- in generale: **se è di importo superiore a €. 2.582,28**
- in deroga: può essere richiesto anche per un importo inferiore in caso:
  - di cessazione di attività
  - di richiesta a rimborso del minore credito del triennio 2016-2018.

Nel seguito sono analizzate le singole situazioni che attribuiscono il diritto al rimborso.

Importo di cui si richiede il rimborso 1

di cui da liquidare mediante procedura semplificata 2 **< 700.000 (1 mil. in alcuni casi)**

Causale del rimborso 3 Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 4 Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter 5

Contribuenti Subappaltatori 6 Esonero garanzia 7

**Attestazione delle società e degli enti operativi**

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

VX4 8

FIRMA Interpello 9

**Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi**

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

☐ a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

☐ b) non risultano cadute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

☐ c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 10

FIRMA

### RIGO VX4 CAMPI 1 E 2 - RIMBORSO

Ai fini del rimborso, il contribuente dovrà indicare:

CAMPO 1	l'ammontare di cui si chiede il rimborso
CAMPO 2	la quota parte di rimborso (non > € 700.000/1.000.000) per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l'agente della riscossione. Si evidenzia che il campo non deve essere compilato nelle ipotesi di rimborsi richiesti per contribuenti sottoposti a <b>procedure concorsuali</b> nonché da <b>contribuenti che hanno cessato l'attività</b> , in quanto l'erogazione di tale tipologia di rimborso è di competenza esclusiva degli uffici delle Entrate (CM 84/98).

### COMPILAZIONE DEL RIGO VX4 CAMPO 3 - CAUSALE DEL RIMBORSO

Nel campo 3 si riporta il codice del requisito in base al quale è richiesto il rimborso:

CODICE	PRESUPPOSTO DEL RIMBORSO
1	Cessazione attività
2	Aliquota media
3	Operazioni non imponibili
4	Acquisti e importazioni di <b>beni ammortizzabili</b> e di beni e servizi per <b>studi e ricerche</b>
5	Operazioni <b>escluse da IVA ex artt. da 7 a 7-septies</b>
6	Condizioni previste dall'art. 17, co. 3 ( <b>soggetti non residenti</b> )
7	<b>Esportazioni/altre operazioni non imponibili</b> effettuate da produttori agricoli

8	Rimborso della <b>minore eccedenza detraibile nel triennio</b>
9	<b>Compresenza dei requisiti</b> di cui al cod. 8 e cod. 4 (l'IVA relativa ai beni ammortizzabili e spese di ricerca non deve essere già stata compresa nel minor credito chiesto a rimborso)
10	<b>Minore eccedenza di credito</b> non trasferibile alla liquidazione IVA di gruppo
11	<b>Regime forfetario</b>
12	Rimborso richiesto dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica di tutti i dati delle fatture emesse e ricevute
13	<b>NEW - Gruppo Iva</b> (dal 2019)

#### COD. 1 – CESSAZIONE ATTIVITÀ

Il **codice 1** va indicato dai contribuenti che **nel corso del 2018 hanno cessato l'attività**. All'erogazione di tale tipologia di rimborsi provvede esclusivamente l'Ufficio dell'Agenzia (CM 84/98).

**Limite al rimborso:** non sussiste alcun limite di importo.

#### **SOCIETÀ CESSATE – SOGGETTO LEGITTIMATO AL RIMBORSO** (RM 77/2011)

In relazione alle società cessate e **cancellate dal Registro Imprese**, l'Agenzia si è allineata all'orientamento delle Cassazioni più recenti (che considerano implicitamente soppresso l'art. 5 DM 26/02/1992 in quanto "non può esservi rappresentante legale di un soggetto estinto") ritenendo che:

- ⇒ sia per le **società di persone che per le società di capitali**
- ⇒ **sia nel caso di messa in liquidazione** (obbligatorio per le società di capitali) **che di cessazione in deroga alla liquidazione** (per le sole società di persone)

il pagamento del rimborso Iva vada eseguito a favore:

- ➔ **non più al liquidatore (ove la società sia stata posta in liquidazione)**
- ➔ ma nei confronti alternativamente:
  - **di tutti i soci secondo le quote** di partecipazione al capitale
  - a fronte di **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** (che fornisca la ripartizione delle singole quote sociali e la data di cessazione) ai soggetti ivi indicati (è ammesso delegare il liquidatore cessato).

#### **DATA RILEVANTE DELLA CESSAZIONE:**

⇒ **ditte individuali / professionisti:** data indicata nella Variazione dati Iva (mod. AA9/10)

⇒ **società:**

- **di capitali:** data di chiusura del bilancio finale di liquidazione (N.B.: contro la DRE Lombardia)
- **di persone:**
  - senza messa in liquidazione: data indicata nella Variazione dati Iva
  - con messa in liquidazione: data di chiusura della liquidazione (anche se esiste un bilancio da depositare - CM 146/98)



**Nota:** può spettare, dunque, anche prima della formale cancellazione al Registro imprese.

#### COD. 2 – ALIQUOTA MEDIA

Il **codice causale 2** deve essere utilizzato nel caso in cui l'aliquota media sugli acquisti sia maggiore dell'aliquota media sulle cessioni, maggiorata del 10% (art. 30 c. 3 lett. a) Dpr 633/72).

**ALIQUOTA MEDIA (AUMENTATA 10%) OPERAZIONI ATTIVE < ALIQUOTA MEDIA ACQUISTI/ IMPORTAZIONI**  
(con arrotondamento alla 2° cifra decimale)

Ai fini del calcolo dell'aliquota media vanno considerate le seguenti operazioni:

OPERAZIONI ATTIVE		OPERAZIONI PASSIVE
<b>OPERAZIONI INCLUSE</b>	Tutte le operazioni effettuate	Rilevano acquisti/importazioni <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>imponibili Iva</b></li> <li>▪ per i quali <b>l'Iva è ammessa la detrazione</b></li> </ul> <p>N.B.: gli acquisti con Iva parzialmente indetraibile (es: spese di telefonia) rilevano in proporzione (per l'80%).</p>
	<b>Operaz. cd. "ad aliquota zero"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>operazioni in reverse charge:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 17 c. 6 Dpr 633/72 (es: installazione di impianti/completamento di edifici; subappalti in edilizia; cessioni di immobili strumentali; ecc.)</li> <li>- art. 74 c. 7 e 8 Dpr 633/72 (<b>cessioni di rottami</b>, inclusi pallets non ceduti dal produttore)</li> <li>- cessioni di <b>oro industriale</b> e di argento puro</li> </ul> </li> <li>▪ operazioni assoggettate <b>allo split payment</b></li> </ul>	
<b>OPERAZIONI ESCLUSE</b>	<b>Altre operazioni</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ cessioni nei confronti di terremotati (esenti Iva)</li> <li>▪ oro da investimento imponibile per opzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ acquisti/importazione di <b>beni ammortizzabili</b></li> </ul> <p>N.B.: in dottrina si ritiene dover <b>escludere</b> (per simmetria) <b>le medesime operazioni escluse per le operazioni attive</b> (come indirettamente confermato dalle istruzioni al quadro TB del mod. TR per il rimborso infrannuale)</p>

**Leasing:** i soggetti che utilizzano beni in leasing, possono considerare anche i canoni nel calcolo dell'aliquota media (CM 25/2012) in quanto la relativa IVA non può essere oggetto di rimborso (v. oltre).

**REVERSE CHARGE:** ai fini delle aliquote medie, l'operazione rileva:

- ✓ **tra le vendite:** per il prestatore
- ✓ **tra gli acquisti:** per il committente (non rileva, invece, l'annotazione tra le vendite).

**Contabilità separate:** va fatto riferimento alla somma dei corrispondenti righi dei diversi moduli.

**Limite al rimborso:** spetta solo per eccedenze a **credito** > € 2.582,28.



**Esempio 1**

Una impresa verifica la seguente situazione nei registri Iva:

	<u>Imponibile</u>	<u>Iva</u>
Acquisti / importazioni	80.000	16.000
Vendite	100.000	4.000
<b>Calcolo aliquota media</b>		
Acquisti	16.000 : 80.000 x 100 = <b>20,00%</b>	
Vendite	4.000 : 100.000 x 100 = <b>4,00%</b>	

**Aliquota media maggiorata** = 4,00% x (1 + 10%) = 4,40%

Il soggetto **può chiedere il rimborso** Iva (in quanto 20% è > 4,40%)

**COD. 3 – OPERAZIONI NON IMPONIBILI**

Il requisito è soddisfatto alla seguente condizione:



**OPERAZIONI NON IMPONIBILI:**

- ✓ esportazioni **art. 8**
- ✓ operazioni assimilate **art. 8bis**
- ✓ servizi internazionali **art. 9**
- ✓ cessioni a San Marino e vaticano **art. 71**
- ✓ operazioni verso organismi internazionali **art. 72**
- ✓ cessioni intra-UE (dirette **art. 41** o triangolari **art. 58 DL 331/93**)
- ✓ cessioni UE ed esportazioni di beni estratti da un deposito IVA (art. 50-bis DL 331/93)
- ✓ margini positivi dei regimi speciali:
  - dalle **agenzie di viaggio** (viaggi extra-UE)
  - sulle **esportazioni di beni usati**.

**N.B.:** include cessioni/prestazioni a esportatori abituali a seguito di lettera d'intenti (art. 8 c. 1 lett. c) Dpr 633/72) ancorché non concorrano al plafond; esse, infatti:

- non attribuiscono lo status di esportatore abituale
- ma permettono il rimborso (anche infrannuale) dell'Iva

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	,00
VE30	2 Esportazioni	3 Cessioni intracomunitarie	
	,00	,00	
4	Cessioni verso San Marino	5 Operazioni assimilate	
	,00	,00	
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		,00

**OPERAZIONI EFFETTUATE:** risultano pari alla somma dei seguenti righi del mod. IVA 2019:

**VE50 VOLUME D'AFFARI** (somma dei righi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40) + **VE40** (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni

**Operazioni extraterritoriali:** rilevano anche le **operazioni non soggette ad IVA** (artt. da 7 a 7-septies Dpr 633/72), fatturate ai sensi dell'art. 21 c. 6-bis ed evidenziate a rigo VE34 (tali operazioni, essendo rilevanti per il volume d'affari, si riflettono negativamente sulla quantificazione della percentuale in esame).

Contabilità separate: va fatto riferimento alla somma dei corrispondenti righi dei diversi moduli

**Limite al rimborso:** spetta solo per eccedenze a **credito > € 2.582,28**.

**Esempio2**

La Ganci Srl, con un credito IVA 2018 di € 18.000, presenta la seguente situazione:

- esportazioni non imponibili ex art. 8 : €34.000
- cessioni UE di beni ex art. 41: €16.000
- volume d'affari: €. 187.000

Poiché le **operazioni non imponibili risultano pari al 26,73%** (50.000/187.000) arrotondato a 27%, la **società può richiedere il rimborso del credito IVA**.

**COD. 4 – BENI AMMORTIZZABILI E BENI/SERVIZI PER STUDI E RICERCHE**

Il rimborso può essere richiesto in relazione ai seguenti beni:





**BENE "AMMORTIZZABILE"**: il concetto va riferito (RM 74/1980, RM 147/2009 e RM 122/2011):

- alla **deducibilità dell'ammortamento ai fini dei redditi** (deve, dunque, trattarsi esclusivamente di "beni strumentali", posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale)
- non una astratta procedura di ammortamento civile.




Pertanto, il rimborso:

	<b>spetta</b> non solo in relazione agli acquisti annotati nel 2018 ma anche per <b>quelli annotati in anni precedenti</b> , a condizione che:
a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il relativo importo <b>non sia già stato chiesto a rimborso / compensato nel mod. F24</b></li> <li>▪ dalle annotazioni contabili risulti che l'imposta è stata riportata (in tutto o parte), in detrazione negli anni successivi (CM 13/90).</li> </ul>
b)	<b>può essere richiesto anche per i lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria</b> relativi a beni immobili strumentali per natura (CM 5/1991)
c)	<b>può essere richiesto anche dalle società di leasing che adottano i Principi contabili internazionali</b> (IAS / IFRS) e contabilizzano il bene concesso in locazione finanziaria quale credito e non come immobilizzazione materiale da ammortizzare (RM 122/2011)

CASI PARTICOLARI - CHIARIMENTI DALLE ENTRATE	
<b>CONTRATTO DI APPALTO</b>	<p>il rimborso è ammesso per l'IVA relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a beni ammortizzabili acquisiti mediante contratto d'appalto (CM 2/1990)</li> <li>- relativa ai SAL per la realizzazione di un bene ammortizzabile</li> </ul> <p><i>("la procedura di ammortamento sarà applicabile all'atto della realizzazione sempreché ... si abbia la assoluta certezza di poter attribuire al bene in fieri la qualifica di bene ammortizzabile" - CM 445764/91 e RM 111/2002)</i></p>
<b>CONTRATTO DI LEASING</b>	<p><b>E' rimborsabile l'IVA relativa al corrispettivo pattuito per il subentro in un contratto di leasing</b> avente ad oggetto beni ammortizzabili.</p> <p>In tal senso appare decisamente orientata la giurisprudenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Cassazione (sent. n. 20951/2015 e n. 22959/2018)</u> (per quest'ultimo "...l'utilizzazione in leasing del bene ammortizzabile è equiparabile ad un acquisto di beni ...")</li> <li>✓ Corte UE (sent. 8/02/1990, C-320/88; sent. 16/02/2012, C-118/11; sent 2/07/2015, C-209/14)</li> </ul> <p>In passato l'Agenzia si era espressa in modo contrario (RM 392/2007), nel presupposto che non si configura alcun acquisto fino al riscatto.</p>
<b>PAGAMENTO ACCONTI</b>	<p><b>E' possibile chiedere il rimborso dell'IVA sugli acconti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per l'acquisto di attrezzature ammortizzabili</li> <li>▪ per la costruzione di un fabbricato strumentale (RM 111/02)</li> </ul> <p><b>Non spetta</b>, al contrario, <b>per gli acconti versati in sede di contratto preliminare</b> (RM 179/05), che, tuttavia, diviene rilevante (sommandosi all'Iva assolta sulle fatture a saldo) al momento della stipula del contratto definitivo (CM 6/2006).</p>
<b>TERRENI</b>	<b>Non essendo il terreno un bene ammortizzabile, il suo acquisto non rientra tra le fattispecie che consentono di richiedere il rimborso del credito IVA</b> (RM 238/96)
<b>FABBRICATI E SCORPORO DELL'AREA</b>	<p>Qualora si acquisti un <b>fabbricato strumentale</b>, al fine di individuare l'IVA rimborsabile è <b>necessario scorporare il valore dell'area:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ occupata dalla costruzione</li> <li>▪ che ne costituisce pertinenza (CM 8/2009)</li> </ul>

<p><b>COSTI INCREMENTATI VI SU BENI DI TERZI</b></p>	<p>Per le <b>spese di miglioramento, trasformazione ed ampliamento di beni di terzi, concessi in uso o in comodato</b> (RM 179/05):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>non spetta il rimborso</b>: se relative ad opere non separabili dai beni a cui sono riferite (non avendo autonoma funzionalità, non rientrano tra i "beni ammortizzabili")</li> <li>▪ <b>spetta il rimborso</b>: se relative a beni materiali (con autonoma funzionalità) che, al termine del periodo di uso o comodato, possono essere rimossi ed utilizzati indipendentemente dal bene cui sono riferiti (qualificate come beni ammortizzabili)</li> </ul>
--	--

**IMMOBILE STRUMENTALE**



<p><b>Esempio3</b></p>	<p>La Galloni srl nel mese di novembre 2018 ha acquistato un capannone per € 650.000 + IVA 22% (€ 143.000).</p> <p>Il credito IVA risultante dal modello IVA 2019, relativo al 2018, è pari a € 80.000. Per determinare l'IVA rimborsabile va scorporato l'importo riferito al terreno su cui il fabbricato insiste; in particolare, utilizzando la percentuale di scorporo del 20%, l'importo relativo al terreno è pari a € 130.000 e la relativa IVA ammonta a € 28.600.</p> <p>Pertanto, l'IVA rimborsabile risulta pari a € 114.400 (143.000 – 28.600).</p>
------------------------	--

**ASSENZA DI RICAVI – ATTIVITA' cd. "PROPEDEUTICA"**

Secondo la giurisprudenza maggioritaria e la RM 147/2009, il rimborso **spetta anche**:

- ✓ **in mancanza di operazione attiva** (Cass. 17514/2002 e 2729/2001; Corte UE causa C-97/90 sent. 11/07/1991)
- ✓ in presenza di attività meramente "propedeutiche" all'avvio dell'attività propria (Corte UE causa 268/83 sent. 14/02/1985).

In tali situazioni, tuttavia, sarà facile incorrere nelle **limitazioni delle "società di comodo", senza pertanto che il credito Iva possa essere utilizzato** (v. oltre), sempreché non si rientri in una situazione di disapplicazione (automatica o tramite interpello) o di esclusione..

**OPERAZIONI ISOLATE**

Non è ammessa in detrazione (e dunque neppure a rimborso) l'Iva relativa all'acquisto da parte di una impresa individuale di un complesso immobiliare ceduto in locazione, nel caso in cui l'operazione sia isolata e non diretta al mercato ("di per se sola non può valere a dare consistenza ad un'attività imprenditoriale" - Cass. sent. n. 2300 del 4/02/2005 - v. CM 54/2002).

**Limite al rimborso:** spetta solo per eccedenze a credito > € 2.582,28



### COD. 5 – OPERAZIONI NON SOGGETTE AD IVA EX ARTT. DA 7 A 7-SEPTIES

La fattispecie riguarda la prevalenza di operazioni non soggette ad IVA, per effetto degli articoli da 7 a 7-septies, DPR 633/72.



**Operazioni attive RILEVANTI:** sono incluse:

- operazioni **non territoriali ex artt. da 7 a 7-septies** Dpr 633/72
- operazioni **non imponibili che attribuiscono plafond** (esportazioni e cessioni intraUE, servizi internazionali, ecc., anche triangolari)
- **cessioni a esportatore abituale** (art. 8 c. 1 lett. c) Dpr 633/72).



**N.B.:** in tal caso non assume importanza il fatto che le operazioni non imponibili rilevino per altro autonomo requisito (cod. 3), a differenza di quanto visto per il requisito dell'aliquota media (RM 17/1998). Sono escluse le operazioni attive che, se effettuate in Italia, non darebbero diritto la detrazione (es: prestazioni di servizi esenti)..

L'ammontare delle operazioni in esame va calcolato facendo riferimento al **momento della loro effettuazione** (consegna/spedizione per i beni mobili, stipula del rogito per gli immobili, ecc.).

#### Esempio4

Il sig. Bianchini, autotrasportatore, ha maturato nel 2018 un credito IVA pari ad € 8.700 e presenti la seguente situazione:

- operazioni imponibili : € 55.000
- operazioni non soggette ex art. 7-ter: € 77.000 (rigo VE34, modello IVA 2019)

Considerato che le operazioni non soggette IVA sono pari al 58,3% (77000/132.000) il contribuente **può richiedere il rimborso del credito IVA**.

**Limite al rimborso:** spetta solo per eccedenze a credito > € 2.582,28

### COD. 6 – SOGGETTI NON RESIDENTI

Va indicato in caso di rimborso richiesto **da soggetti non residenti** che alternativamente:

- hanno nominato un **rappresentante fiscale** (anche "leggero") in Italia
- si sono **identificati direttamente** ai fini IVA ex art. 35-ter.

**Limite al rimborso:** spetta solo per eccedenze a credito > € 2.582,28

### COD. 7 – OPERAZIONI EFFETTUATE DA PRODUTTORI AGRICOLI

Il codice 7 va indicato **dai produttori agricoli** che abbiano effettuato:

- **esportazioni ed altre operazioni non imponibili** (cessioni a viaggiatori extra-UE ex art. 38-quater, cessioni UE ex art. 41, ecc.)
- di **prodotti agricoli** di cui alla Tabella A, Parte I, DPR 633/72.

E' calcolato quale moltiplicazione tra (CM 145/98):

**cessioni Ue / esportazioni di prodotti agricoli x percentuali di compensazione**

**Limite al rimborso:** spetta solo per eccedenze a credito > € 2.582,28

**COD. 8 – RIMBORSO DELLA MINORE ECCEDENZA DETRAIBILE DEL TRIENNIO**

Se le dichiarazioni relative all'ultimo triennio (2016-2017-2018) presentano un credito IVA il contribuente può procedere alla richiesta di rimborso; in particolare, il rimborso spetta:

- per il **minor credito IVA** risultante dalle dichiarazioni annuali relative all'ultimo triennio
- per la **parte non chiesta già a rimborso o non compensata orizzontalmente in F24**.



**Nota:** se il contribuente non chiede a rimborso l'intero ammontare spettante, il **residuo**, sempreché non utilizzato in compensazione, **concorre alla base di riferimento per il triennio successivo**.

Pertanto, se i mod. IVA 2017/2018/2019 presentano un credito:

- il contribuente può chiedere il rimborso del minore dei relativi crediti, al netto di quanto già chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione
- l'importo rilevante per **ciascun anno** da considerare nel triennio è quindi così determinato:

**Rigo VX5 (\*) (IVA a credito) – rigo VL9 (credito compensato)** del modello IVA dell'anno successivo per la sola parte compensata con tributi diversi da IVA

(\*) o corrispondente rigo del quadro RX di Unico



**Nota:** il rimborso in base a tale requisito si può congiungere con quello per acquisto di beni ammortizzabili/ricerche, sempreché l'IVA relativa a tali acquisti non risulti già compresa nella minore eccedenza del triennio.

**Esempio5**

La ditta Romi Sas presenti la seguente situazione:

ANNO	CREDITO	UTILIZZO
2016	€.25.400	Riportato nel 2017
2017	€.26.200	Utilizzato in compensazione per € 7.200 (residuo € 19.000)
2018	€.18.700	

Poiché il credito 2018 risulta il minore importo del triennio, la società può chiedere a rimborso il relativo ammontare, pari a €.18.700.

**Esempio6**

La Neri srl presenti la seguente situazione:

ANNO	CREDITO	UTILIZZO
2016	€.22.400	Riportato nel 2017
2017	€.24.200	Utilizzato in compensazione per € 11.200 (residuo € 13.000)
2018	€.16.700	

Poiché il credito 2018, considerato al netto delle compensazioni, risulta il **minore importo** del triennio, la società può richiedere il rimborso di € 13.000; l'importo residuo pari a € 3.700 (16.700 – 13.000) è riportato nel 2019.

Ulteriore esempio:

Anno	Credito Iva	Rimborso Beni ammor.	Credito rilevante	Credito Rimborsabile	Credito da riportare
	A)	B)	A) – B)		
2010	10.000	-	-	-	10.000
2011	12.000	-	-	-	12.000
2012	8.000	5.000	3.000	3.000	-
2013	40.000	-	-	-	40.000
2014	30.000	-	-	-	30.000
2015	10.000	-	10.000	10.000	-
2016	20.000	-	-	-	20.000

**Nota:** quanto rimborsabile è il minore tra le col.:  
- "credito da riportare"  
- "credito rilevante"  
di ciascun triennio.

**Limite al rimborso:** non vi è limite di importo (spetta **anche** per **credito inferiore ad € 2.582,28**).

#### COD. 9 – COESISTENZA DI PIÙ PRESUPPOSTI

La richiesta di rimborso in base al requisito precedente (minore eccedenza detraibile del triennio):

- ⇒ non preclude la possibilità di ottenere il rimborso anche nel caso in cui il contribuente acquisti beni ammortizzabili o beni e servizi per studi e ricerche
- ⇒ è consentito il rimborso purché l'IVA relativa a tali acquisti non risulti già compresa nella minore eccedenza del triennio.

#### COD. 10 – MINORE ECCEDENZA DI CREDITO NON TRASFERIBILE AL GRUPPO IVA

Il **codice 10** va utilizzato dalle società che hanno partecipato ad una **procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo** per richiedere a rimborso la minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA che risulti detraibile dalle dichiarazioni dell'ultimo triennio (art. 30, c.4, DPR.633/72).



**Nota:** i soggetti che hanno aderito all'IVA di gruppo in anni precedenti al 2017 devono tenere presente per gli anni 2016, 2017 e 2018 gli importi indicati a rigo VL9 e VX5 (per le dichiarazioni IVA 2017 e 2018) nonché VL10 e VL40 (per la dichiarazione IVA 2019).

#### COD. 11 – REGIME FORFETARIO

Il **codice 11** va utilizzato dai contribuenti che, **dal 2019, adottano il regime forfetario**, provenendo da un regime ordinario Iva.



**N.B.:** tale requisito **non trova applicazione** nel caso in cui il contribuente acceda al regime forfetario **provenendo dal regime dei contribuenti minimi** (deve infatti trattarsi dell'ultimo anno in cui sarà presentata la dichiarazione annuale Iva)

Il credito dovrà sussistere dopo l'effettuazione della rettifica negativa della detrazione operata in passato (art. 19-bis2 Dpr 633/72), necessaria per accedere al regime agevolato.

**Limite al rimborso:** si ritiene non operi il limite di **€ 2.582,28** (in quanto assimilata a cessazione attività)

#### COD. 12 – OPZIONE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI FATTURA

Il **codice 12** va utilizzato dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (art. 1 D.lgs. 127/2015).

L'esercizio di tale opzione permette, infatti, l'accesso al rimborso IVA annuali **anche in assenza dei requisiti precedenti** (art. 30 c. 2 Dpr 633/72), oltre al diritto all'esecuzione del rimborso in via prioritaria.

#### COD. 13 – NUOVO GRUPPO IVA

Il codice 13 va utilizzato dai soggetti che:

- a decorrere dal 1/01/2019
- partecipano a un Gruppo IVA (di cui ai "nuovi" artt. 70-bis e seguenti Dpr 633/72) e intendono
  - chiedere a rimborso la parte del credito Iva risultante dal mod. Iva 2019
  - per la quota che non deve essere trasferita al Gruppo.

L'ammontare di tale eccedenza non può essere superiore alla differenza tra l'importo riportato nel campo 1 e quello indicato nel campo 2 del rigo VX2.

**RIGO VX4 – GLI ULTERIORI CAMPI****RIGO VX4 CAMPO 4 - EROGAZIONE PRIORITARIA DEL RIMBORSO**

Il **campo 4** è riservato ai contribuenti ammessi **all'erogazione prioritaria del rimborso** (ossia entro 3 mesi dalla richiesta)

La casella va compilata indicando i seguenti codici:

Cod.	SOGGETTI AMMESSI ALL'EROGAZIONE PRIORITARIA DEL RIMBORSO	Riferimento
1	subappaltatori operanti nel <b>settore edile</b> che pongono essere prestazioni di servizi con applicazione del reverse charge	art. 17 c. 6 lett. a) DPR 633/72
2	soggetti che svolgono le attività di <b>recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici</b>	ATECOFIN 2004: 37.10.1 o cod. ATECO 2007: 38.32.10
3	soggetti che <b>producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi</b>	ATECOFIN 2004: 27.43.0 o cod. ATECO 2007: 24.43.00
4	soggetti che <b>producono alluminio e semilavorati</b>	ATECOFIN 2004: 27.42.0 o cod. ATECO 2007: 24.42.00
5	soggetti che <b>fabbricano aereomobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi</b>	ATECOFIN 2004: 35.30.0 o cod. ATECO 2007: 30.30.09
6	soggetti che <b>hanno effettuato operazioni con lo split payment</b> (l'erogazione prioritaria è riconosciuta per un importo < all'IVA relativa a tali operazioni). Tale importo deve essere indicato nel <b>campo 5</b> . <b>Le operazioni assoggettate allo split payment rientrano tra quelle che consentono il rimborso del credito IVA in base al requisito dell'aliquota media</b> ; danno diritto all'erogazione in via prioritaria (art.8 DM 23/01/2015): <ul style="list-style-type: none"><li>- solo se il presupposto del rimborso è quello dell'aliquota media</li><li>- tenuto conto del limite dell'IVA applicata nel periodo di riferimento</li></ul>	art. 17-ter, DPR 633/72 DM 23/01/2015
7	<b>soggetti esercenti l'attività di proiezione cinematografica</b> E' possibile l'effettuazione del rimborso "accelerato" nel rispetto dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"><li>- esercizio dell'attività da almeno 3 anni</li><li>- credito a rimborso ≥ € 3.000 (rimborso trimestrale) o € 10.000 (rimborso annuale)</li><li>- credito a rimborso ≥ 10% dell'importo dell'IVA a credito di acquisti/importazioni effettuati nel periodo (trimestre o anno).</li></ul> L'erogazione prioritaria presuppone che sia soddisfatto il requisito dell'aliquota media.	codice ATECO 2007 – 59.14.00 DM 27/04/2015
8	Soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizio relativa edifici ( <b>installazione di impianti e lavori di completamento, demolizione, pulizia</b> ) con <b>applicazione del reverse charge</b>	Art. 17 c. 6 lett. a-ter) Dpr 633/72)
9	Soggetti che hanno optato per la <b>trasmissione telematica</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ dei dati delle <b>fatture emesse/ricevute</b></li><li>▪ dei dati dei <b>corrispettivi giornalieri</b> (unitamente alla loro memorizzazione elettronica)</li></ul>	Art. 2 e 3 D.lgs. 127/2015

**RIGO VX4 CAMPO 6 - SUBAPPALTATORI EDILI**

Il **campo 6** è riservato ai subappaltatori che nel 2018 hanno registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.


Tali soggetti godono del limite annuo per la compensazione di € 1.000.000 (anziché di € 700.000)

**RIGO VX4 CAMPO 7 - ESONERO GARANZIA**

Il **campo 7** è riservato ai contribuenti **non tenuti alla prestazione della garanzia**.

La casella deve essere compilata indicando il codice:

COD.	INDICAZIONE
1	il Mod. IVA è <b>dotato di visto di conformità</b> /sottoscrizione dell'organo di controllo e della <b>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà</b> ex art. 38-bis c. 3 lett. a), b) e c)
2	se il rimborso è richiesto <b>da un curatore fallimentare / commissario liquidatore</b>
3	se il rimborso è richiesto <b>da una società di gestione del risparmio</b> (art. 8 DL351/2001)

 **Iva di gruppo:** il campo 7 non va compilato dai soggetti che partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo.

#### RIGO VX4 CAMPO 8 - Attestazione delle società e degli enti operativi

L'art.30, c.4 della L.724/94, prevede che le società/enti considerati **"di comodo"** non hanno diritto a richiedere il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA. Di conseguenza, coloro che soddisfano le condizioni per richiedere il rimborso devono produrre la **dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine di attestare la propria qualifica di società operativa**.

#### RIGO VX4 CAMPO 9 - ATTESTAZIONE CONDIZIONI PATRIMONIALI

La richiesta di rimborso, in generale, prevede la presentazione della dichiarazione annuale munita di visto/sottoscrizione dell'organo di controllo e di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

La dichiarazione sostitutiva:

- si "perfeziona" con la **sottoscrizione del campo 9 e la barratura delle specifiche caselle**
- essa **attesta** la presenza della **seguenti condizioni:**

RISPETTO ALLA SITUAZIONE CONTABILE DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO (es: esercizio 2014 se non è ancora approvato il Bil. 2018)		RISPETTO ALL'ANNO 2018
PATRIM. NETTO	non è diminuito di oltre il 40%	Solo società di capitali non quotate: non sono state cedute quote per oltre il 50% del capitale
IMMOBILI	la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% a seguito di cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata (deroga: imprese di compravendita immobiliare)	
ATTIVITÀ	non è cessata né si è proceduto a cessione d'azienda o di rami d'azienda	
INPS/INAIL	regolare versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi (si ritengono sufficienti i requisiti per ottenere il DURC al momento della richiesta)	

 **Nota:** per i soggetti che non adottano la contabilità ordinaria, la dichiarazione sostitutiva non riguarda il requisito relativo alla diminuzione del patrimonio netto.

Al riguardo, si rammenta che l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato quanto segue:

a)	<b>anno precedente:</b> va fatto riferimento alla data di richiesta del rimborso (CM 32/2014) Esempio: richiesta di rimborso presentata il 15/03/2019; l'anno di riferimento è quello compreso tra il 15/03/2018 e il 14/03/2019.
b)	<b>si applica</b> anche in caso di cessione di azioni/quote nell'ambito dello stesso gruppo (CM 35/2015)

La dichiarazione sostitutiva, unitamente a copia del documento di identità del contribuente:

- ➔ sono ricevute e conservate dall'intermediario che procede all'invio della dichiarazione
- ➔ che sarà tenuto ad esibirle su eventuale richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

**OMESSA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA:** secondo la CM 35/2015, in caso di omissione, la dichiarazione sostitutiva non può essere presentata successivamente alla dichiarazione/istanza rimborso; questa:



*“... potrà essere prodotta successivamente, secondo le modalità previste dai modelli dichiarativi, solo qualora venga presentata una dichiarazione correttiva / integrativa”*

REQUISITI DELLA GARANZIA	
<b>DURATA DELLA GARANZIA</b>	deve avere <b>durata pari a 3 anni</b> : - dalla data di erogazione del rimborso - o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione e il termine di decadenza dell'accertamento.
<b>FORMA DELLA GARANZIA</b>	<b>può essere costituita da:</b> - <b>fideiussione</b> rilasciata da banca o impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità - <b>polizza fideiussoria</b> rilasciata da un'impresa di assicurazione - <b>cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato</b> , al valore di borsa. Le garanzie possono essere cumulate e devono comprendere, oltre all'ammontare dell'imposta, anche i relativi interessi.
<b>PMI E GRUPPI</b>	- <b>PMI:</b> può essere prestata anche da un consorzio / cooperativa fidi. - <b>gruppi società</b> (patrimonio > € 250 milioni): può essere prestata attraverso la diretta assunzione da parte della società capogruppo/controlante della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi.



**AVVISO RETTIFICA/ACCERTAMENTO:** se, dopo la corresponsione del rimborso o la compensazione, **viene notificato avviso di rettifica o accertamento, il contribuente, entro 60 giorni, deve versare all'Ufficio le somme** che risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre ai relativi interessi. In alternativa è possibile presentare ricorso assistito da garanzia fino a quando l'accertamento non sia divenuto definitivo.

**MODELLO DI FIDEIUSSIONE:** va utilizzato il **modello di polizza fideiussoria/fideiussione bancaria** approvato dal Prov. 26/06/2015. A tal fine si segnala:

- la riduzione del periodo presuntivo su cui calcolare gli interessi per il ritardo nell'esecuzione del rimborso (annuale / trimestrale) che passa da 120 a 60 giorni
- l'esclusione di tali interessi dal calcolo degli interessi da garantire per il periodo di validità della garanzia.

La durata della garanzia è di 3 anni dalla data del rimborso o, se inferiore, è pari al periodo tra la data di erogazione dello stesso e il termine di decadenza dall'accertamento.

#### DECORRENZA DEL TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI RIMBORSI

Ai sensi dell'art. 38-bis DPR 633/72, il **termine di 3 mesi per l'esecuzione** del rimborso decorre **dalla data di effettiva presentazione** della dichiarazione (esempio: in caso di mod. IVA presentato il 10/02, il termine di 3 mesi per l'esecuzione dei rimborsi decorre da tale data).

In caso di **presentazione di più dichiarazioni per lo stesso anno** (correttive nei termini, integrative), il termine di 3 mesi decorrere nuovamente dall'ultima dichiarazione presentata (CM 32/2014).

**Interessi:** il termine per il **computo degli interessi** (2%) sulla somma da rimborsare **decorre dal 90° giorno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. A tal fine non va computato il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, se > 15 giorni. Se il visto di conformità è apposto sulla dichiarazione integrativa, gli interessi sono dovuti dalla data di apposizione del visto.



**DINIEGO DEL RIMBORSO**

Qualora l'Ufficio verifichi l'**inesistenza dei requisiti** (su esaminati) provvede alla notifica di uno specifico "*provvedimento di diniego*"; in tal caso, il credito può essere computato nella prima liquidazione periodica/dichiarazione annuale, previa annotazione nel registro degli acquisti.

**CONDIZIONI PER IL RIMBORSO - SINTESI**

RIMBORSO	SOGGETTO	CONDIZIONI PER LA EROGAZIONE DEL RIMBORSO
≤ € 30.000	qualsiasi	nessuna (né garanzia né obbligo di visto di conformità)
> € 30.000	SOGGETTI "A RISCHIO"	<p><b><u>PRESTAZIONE DI IDONEA GARANZIA</u></b></p> <p>Sono considerati "a rischio" coloro che:</p> <p><b>a) esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni</b>, salvo che non si tratti delle cd. "<i>start up innovative</i>". Sul punto, la CM 6/201 chiarisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tale requisito <b>non interessa i lavoratori autonomi</b>.</li> <li>▪ <b>per individuare il periodo di 2 anni</b> rileva l'<b>effettivo esercizio dell'attività</b> e pertanto non va fatto riferimento alla data di apertura della partita IVA. Inoltre, il termine va riferito ai 2 anni precedenti la data di richiesta del rimborso. Ad esempio, in caso di richiesta di rimborso presentata l'11/03/2019, non è necessario prestare alcuna garanzia qualora l'attività d'impresa sia iniziata prima del 12/03/2014.</li> </ul> <p><b>b) nei 2 anni antecedenti</b> la richiesta di rimborso, hanno ricevuto <b>avvisi di accertamento/rettifica</b> da cui risulti, per ciascun anno, <b>una differenza</b> tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) <b>superiore a</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10% degli importi dichiarati se non superano €. 150.000</li> <li>- 5% degli importi dichiarati se &gt; €. 150.000 ma &lt; €. 1.500.000</li> <li>- 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati risultano &gt; €. 1.500.000.</li> </ul> <p><b>c) non appongono il visto</b> di conformità/sottoscrizione alternativa <b>o non presentano la dichiarazione sostitutiva</b> dell'atto di notorietà</p> <p><b>d) richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.</b></p>
	SOGGETTI NON "A RISCHIO"	<p><b><u>ALTERNATIVAMENTE:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>prestazione di garanzia</b></li> <li>▪ <b>visto di conformità/sottoscrizione alternativa + dich. sostitutiva di atto notorio</b> attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e regolare versamento dei contributi previdenziali/assicurativi.</li> </ul> <p>L'Agenzia <b>nella CM 35/2015</b> ha riconosciuto la possibilità di presentare una dichiarazione IVA "integrativa" al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- apporre il visto di conformità;</li> <li>- revocare in tutto o in parte l'importo originariamente richiesto a rimborso</li> <li>- aumentare l'importo richiesto a rimborso e ridurre proporzionalmente quanto utilizzabile in compensazione o detrazione.</li> </ul> <p>In caso di mancata apposizione del visto di conformità /sottoscrizione alternativa derivante da un <b>errore o da un'omissione</b>, il contribuente può provvedere alla relativa <b>correzione tramite una "integrativa"</b> da inviare entro il <b>termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo</b>.</p>